

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

9/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

205/21 Esami terza media 2021, dirigente scolastico Presidente commissione. Chi può sostituirlo e per quali motivi

di *Nino Sabella*

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, dirigente scolastico preside la commissione: chi lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, reggenza o partecipazione agli esami di Maturità.

Esame di Stato III media a.s. 2020/21

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disciplinato per il solo a.s. 2020/21 dall'[OM n. 52 del 03/03/2021](#), consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni, che andrà consegnato prima degli esami.

L'esame si svolge in presenza, tuttavia, come leggiamo nell'articolo 9 dell'OM, potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il dirigente scolastico (prima dell'inizio della sessione d'esame) o il presidente di commissione (successivamente all'inizio della sessione d'esame) ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

L'esame in video conferenza o in altra modalità sincrona è previsto, inoltre, per i candidati impossibilitati a essere presenti perché in ospedale o luoghi di cura o perché impossibilitati lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. Lo stesso vale per i commissari se impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica (a tale argomento dedicheremo un apposito articolo).

ORDINANZA

Questi, in sintesi, le **procedure** e gli **adempimenti** che condurranno all'esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni:

- assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
- supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso dovrà avere;
- trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 2021;
- scrutinio finale per delibera ammissione all'esame e attribuzione relativo voto in decimi;
- insediamento della commissione d'esame;
- svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato;
- valutazione finale.

Commissione d'esame e Presidente

L'ordinanza ministeriale (articolo 10), relativamente alla costituzione della commissione d'esame, rinvia al DM n. 741/2017, adottato ai sensi del D.lgs. 62/2017. Nell'articolo 4/2 del predetto DM leggiamo quanto segue:

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

In ogni scuola, dunque, è costituita la **commissione d'esame** di cui fanno parte **tutti i docenti del consiglio di classe o meglio dei consigli delle classi III dell'Istituto interessato**.

La **commissione**, costituita in ciascuna istituzione scolastica, è **presieduta dal dirigente scolastico** (articolo 4/3 DM 741/2017):

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.

Sostituzione Presidente

Il succitato DM n. 741/2017 (articolo 4/4), riguardo alla sostituzione del dirigente scolastico in qualità di Presidente di Commissione, prevede (o meglio prevedeva) che **in caso di assenza, impedimento o di reggenza di altra scuola, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico**, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. 165/01, **appartenente al ruolo della scuola secondaria**.

Tale disposizione, in fase di prima applicazione, ha creato diverse problematiche legate al fatto che in essa non è espressamente prevista la sostituzione del dirigente scolastico in caso lo stesso venga nominato presidente di commissione degli esami di Maturità e al fatto che il sostituto deve appartenere al ruolo della scuola secondaria.

Alla luce delle su esposte problematiche, il Ministero dell'Istruzione ha modificato quanto previsto dall'articolo 4/4 del DM n. 741/2017, tramite il DM n. 183 del 5 marzo 2019 che definisce i criteri di nomina dei Presidenti e dei commissari esterni delle commissioni degli esami di Maturità.

L'articolo 5 del predetto DM n. 183/2019, come illustrato dal Ministero anche tramite la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, ha sostituito l'articolo 4, comma 4, del DM 741/2017, prevedendo quanto segue:

Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell' articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».

La nuova norma, dunque, prevede espressamente che il dirigente scolastico di una scuola media (quelle poche ormai rimaste) o di un istituto comprensivo, possa presiedere le commissioni degli esami di Maturità: *“Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali”*. Il collaboratore sostituto, inoltre, non deve necessariamente appartenere al ruolo della secondaria.

In conclusione, **il dirigente scolastico, in caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola ovvero nomina in qualità di presidente di commissione degli esami di Maturità, è sostituito da un docente collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell'articolo 25/5 del D.lgs. 165/2017 e che può appartenere anche ad un ruolo diverso della secondaria** (ad esempio un docente della scuola primaria nel caso di un istituto comprensivo).

▪ [Esame di terza media, ecco l'ordinanza ministeriale. Le novità \[PDF e VIDEO\]](#)
[Esami III media, presidente commissione: chi può sostituire il DS \(orizzontescuola.it\)](#)